



**PARERE MOTIVATO  
n.141 del 25 luglio 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 2 al Piano degli Interventi 1/B. Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n.30 del 12.02.2019. Comune di Caldogno (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR.1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Luglio 2019 come da nota di convocazione in data 24 Luglio 2019 prot. n.331606;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune Caldogno con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.473774 e 476107 del 22.11.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 2 al piano degli interventi;

**PRESO ATTO CHE** la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 30 del 12.02.2019 ha chiesto al Comune di Caldogno di integrare in modo sostanziale il Rapporto Ambientale Preliminare *“debba essere integrato, definendo in maniera univoca l’oggetto di valutazione con riferimento ai documenti adottati; dovrà essere eseguita inoltre una completa rivisitazione del documento finalizzata alla risoluzione delle incongruenze.*

*Il Rapporto Ambientale Preliminare dovrà chiarire e meglio dettagliare:*

- *i dati ambientali utilizzati per la determinazione dello stato dell’ambiente, in quanto non aggiornati e conseguentemente le relative valutazioni sulle matrici ambientali considerate;*
- *gli studi specialistici richiamati nel RAP, o portati/richiamati a supporto dello stesso, dovranno essere assunti nella valutazione degli effetti sulle matrici ambientali considerate e contestualizzati anche in termini cumulativi”.*

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.7416 del 13.06.19 assunto al prot. Reg. al n.247008 del 13.06.19 di ViAcqua;
- Parere n.246832 del 13.06.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.866 del 25.06.19 assunto al prot. Reg. al n.275819 del 25.06.19 dell’ATO Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione;
- Parere n.65014 del 27.06.19 assunto al prot. Reg. al n.284038 del 27.06.19 di ARPAV;
- Parere n.3532 del 02.07.19 assunto al prot. Reg. al n.292073 del 3.07.19 dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.17172 del 10.07.19 assunto al prot. Reg. al n.306384 del 10.07.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
- Parere n.6274 del 15.07.19 assunto al prot. Reg. al n.316621 del 15.07.19 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.269/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** la presente istanza è relativa alla Verifica di Assoggettabilità della *“Variante n. 2 al Piano degli Interventi”* del Comune di Caldogno (VI) e riguarda il recepimento della proposta di Accordo Pubblico - Privato (ex art. 6 LR 11/2004) inserito nella Variante n. 2 al P.I. 1-B unicamente per l’addendum all’Accordo Pubblico-Privato *“Area Italconst”*, approvato con DGC n. 132 del 29.09.2017 – allegato A, come individuato con DCC n. 46 del 25 luglio 2018 di adozione della succitata Variante n. 2 al P.I. 1/B.



Secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP integrativo esaminato, *“Si ribadisce perciò che tale procedimento per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica (VAS) della Variante n. 2 al Piano degli Interventi 1-B interessa il solo accordo pubblico-privato “addendum Area Italconst”, allegato alla variante n. 2 al P.I. 1/B ed esclude dalla verifica di assoggettabilità le altre modifiche introdotte dalla variante stessa, elencate nella DCC n. 46 del 25 luglio 2018 e citate nella dichiarazione prodotta in data 24.10.2018, prot. n. 18076, (...)”.*

Nonostante quanto già evidenziato con il precedente parere della Commissione Regionale VAS n. 30 del 12 febbraio 2019, permangono imprecisioni e incongruenze nel RAP integrato, come nel caso della richiamata, ma non ancora univocamente definita, *“bonifica”* potenzialmente riguardante l'area in esame. Infatti, nel RAP integrato il Valutatore dichiara, rispettivamente, che, *“Per la preesistenza di una fornace nel sedime in esame, sono state effettuate delle analisi chimiche a campione in diversi punti dell'area (...), da cui non sono emerse contaminazioni, né sono stati effettuati interventi di bonifica nel periodo tra la fine della produzione di forati e i tempi più recenti (...)”* e antitetivamente che, *“Si tratta di un terreno in parte già impermeabilizzato, pertinenza di una vecchia fornace non più attiva da anni, i cui terreni sono già stati sottoposti a bonifica, e in parte a prato”.* In considerazione, quindi, esclusivamente di quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP integrato, permane una situazione di incertezza valutativa con riferimento alla corretta considerazione e valutazione della *“matrice suolo e sottosuolo”* e delle potenziali ricadute sulla *“matrice sicurezza e salute umana”*.

Tali considerazioni relativamente ad un'eventuale bonifica dell'area sembrerebbero anche incongruenti con le *“Considerazioni di ordine geologico storico ambientale riguardo a: Analisi ambientali su campioni raccolti presso la ex fornace Villaverla SpA sita lungo la SS n. 349 di Val D'Assa e Pedemontana Costo”*, del 26 maggio 2016 e allegate al RAP integrato, nelle cui *“Considerazioni conclusive”* il tecnico incaricato dichiara che, *“Sulla base delle analisi eseguite emerge che i terreni non risultano contaminati, i valori dei parametri determinati risultano inferiori alle CSC della tabella A dell'Allegato 5 alla parte IV-titolo V del D.Lgs 03/04/2006 n° 152 ed il sito non risulta essere stato sottoposto ad interventi di bonifica.”.*

Parimenti e relativamente all'attuale stato dell'area, il Valutatore nel RAP integrato dichiara che, *“La variante interessa comunque superfici in parte già impermeabilizzate (...)”* e antitetivamente che, *“La trasformazione di parte dei terreni dell'ambito di variante, ora prevalentemente a prato”.* Permane quindi una situazione di non completa chiarezza e definizione dell'attuale stato ambientale dell'area in oggetto, che non consente, quindi, una corretta comprensione delle specifiche matrici ambientali considerate.

Nonostante quanto già segnalato con il succitato parere della Commissione Regionale VAS n. 30 del 12 febbraio 2019, permangono nel RAP integrato refusi relativamente ad altri territori comunali, come nel caso delle considerazioni relative alle tipologie di zonizzazione in base ai valori di densità emissiva di PM10 per le quali il Valutatore dichiara che, *“Questa metodologia e la zonizzazione sono state approvate con Delibera della Giunta Regionale del Veneto 17/10/2006 n. 3195: il Comune di Monselice è stato classificato come appartenente alla zona Z.I. PRTRA.”.*

Si rileva poi la presenza di altri refusi, come nel caso delle *“Misure di mitigazione”* con riferimento alle *“Emissioni atmosferiche”* e al *“Consumo di energia”*, che non sembrano comunque fare riferimento a misure di mitigazione connesse agli effetti generati dall'oggetto della presente valutazione, dove vengono richiamati ma non definiti, né specificati i contenuti del *“Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”*, che non risulta essere comunque pertinente con quanto in oggetto poiché relativo al *“Recupero delle somme giacenti presso la Finanziaria regionale “Veneto Sviluppo” SpA, necessarie per la finanziabilità degli interventi disposti dal Consiglio Regionale”*, oltre a richiamare, a tal proposito, la *“D.G.R. Veneto n. 72 del 28.10.2008”* che risulta essere una Delibera di Giunta Regionale del Veneto mai emanata.



Parimenti, in assenza di idonee considerazioni, sembrerebbero non risultare coerenti e congruenti le considerazioni relativamente alle "Misure di mitigazione" con riferimento alle "Opere a verde di mitigazione e inserimento paesaggistico", dove si richiamano le "(...) indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio (es. Comune di Padova - Allegato "A" - Disposizioni per la tutela del verde pubblico e privato, ritenuto comunque valido per la vicinanza geografica e per completezza delle note tecniche)

A livello valutativo e con riferimento alla "Matrice paesaggio" il Valutatore, nel RAP integrato, evidenzia che sull'area in oggetto insiste un vincolo relativamente alle "Aree di notevole interesse pubblico", art. "136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del D.Lgs. 42/2004 e di cui all'art. 8 del PAT, fatto salvo svolgere, invece, le successive considerazioni sull'art "142 - Aree tutelate per legge", lett. c), g), del medesimo "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Stante tale incongruenza, si evidenzia una non coerente e corretta considerazione e valutazione relativamente alla reale sussistenza del vincolo paesaggistico effettivamente insistente sull'area in oggetto, come per altro evidenziato anche dalla competente Autorità Ambientale consultata (Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Padova).

Inoltre si riscontra il mancato aggiornamento di alcuni strumenti sovraordinati di settore, come nel caso del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)" per il quale il Valutatore nel RAP integrato richiama lo strumento approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004. Nella fattispecie, si ricorda come nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016 sia stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con la quale il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera".

Con riferimento alla "matrice viabilità", si rileva come le considerazioni presenti nel RAP non consentano di determinare a quando siano temporalmente attribuibili rilievi/stime richiamati; infatti, l'unico riferimento temporale è ai dati "ISTAT 2011" e del caso, si richiama quanto già evidenziato nel parere della Commissione Regionale VAS n. 30 del 12 febbraio 2019 relativamente alla rilevata necessità di un aggiornamento dei dati di input.

Con riferimento alla definizione della stima del coefficiente di deflusso nelle condizioni di progetto, secondo quanto riportato nel RAP integrato, si rileva come i dati dimensionali relativi alle diverse superfici non sembrano essere coerenti con quanto indicato nella tabella del RAP integrato, "Dati riepilogativi intervento di trasformazione urbanistico-edilizia".

Nel RAP integrato esaminato non viene inoltre definita in modo univoco la modalità di smaltimento e recapito dei volumi delle acque meteoriche e quindi, se in scolo superficiale, sul suolo - sottosuolo o in pubblica fognatura, non rendendo così possibili puntuali considerazioni e valutazioni con riferimento alle specifiche matrici ambientali coinvolte quali, "suolo e sottosuolo", "acque superficiali e sotterranee" e "rete fognaria bianca".

Con riferimento poi agli "Allegati idraulica", si evidenzia come gli stessi non siano puntualmente relativi all'esaminanda "Variante n. 2 al Piano degli Interventi 1/B", bensì al "Piano degli Interventi 1/B" e al "PAT del Comune di Caldogno".

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 25 luglio 2019, dalla quale emerge che, stante il permanere di imprecisioni, incongruenze e relative incertezze valutative, come per altro già rilevato anche con il precedente parere della Commissione Regionale VAS n. 30 del 12 febbraio 2019 e fino alla rimozione delle criticità sopra evidenziate, per la Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Caldogno - Addendum "Area Italconst", non sia possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale in considerazione delle imprecisioni e incongruenze rilevate in fase istruttoria.



**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS**

dà atto del permanere di imprecisioni, incongruenze e relative incertezze valutative, come già rilevato con il precedente parere motivato n. 30 della Commissione Regionale VAS in data 12 febbraio 2019,

**RITIENE CHE**

fino alla rimozione delle criticità sopra evidenziate, per la Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Caldogno - Addendum "Area Italconst", non sia possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale.

Pertanto, il Rapporto Ambientale Preliminare deve essere rielaborato significando che, sotto il profilo istruttorio, il nuovo documento dovrà essere redatto in modo corretto e inequivocabile.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUUV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*Corrado Soccorso*